# PARLAMENTO EUROPEO

2004 \*\*\*\* 2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2006/0197(COD)

19.6.2007

## **PARERE**

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia (COM(2006)0604-C6-0355/2006-2006/0197(COD))

Relatrice per parere (\*): Erna Hennicot-Schoepges

(\*) Cooperazione rafforzata fra le commissioni - articolo 47 del regolamento

AD\670640IT.doc PE 384.289v03-00

IT IT

#### Traduzione esterna

#### **BREVE MOTIVAZIONE**

In seguito all'esame della proposta legislativa definitiva di regolamento che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia<sup>1</sup>, presentata dalla Commissione, il relatore per parere desidera attirare l'attenzione sui punti seguenti:

- L'IET è destinato a diventare un centro di eccellenza oppure, in alternativa, un organo di coordinamento di centri di eccellenza, grazie all'attività delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Attraverso la creazione delle migliori condizioni lavorative possibili per i ricercatori europei, in particolare incoraggiandone la mobilità e favorendone il riconoscimento delle qualifiche, potrà rappresentare una soluzione concreta alla cd. *fuga dei cervelli* e attirare verso l'Unione europea i migliori ricercatori e studenti del mondo, grazie a partnership integrate di eccellenza nel triangolo della conoscenza.
- A tale proposito è fondamentale che le CCI godano della massima indipendenza possibile, per poter condurre le proprie attività operative nel quadro strategico definito dall'IET (cfr. em. 21 ed em. 22). Inoltre, le CCI devono costituire una fonte di creazione di ricchezza e di occupazione, attraverso la costituzione di PMI innovative nell'ambito delle tecnologie di punta e la promozione di nuove forme di impresa e organizzazione. Per rendere maggiormente dinamico il flusso delle informazioni e la condivisione delle conoscenze e favorire l'impiego ottimale delle risorse, sarà importante che le CCI si costituiscano attorno a poli geografici, di cui garantiranno la ramificazione a livello locale e regionale (cfr. em. 19).
- Per studiare il processo di innovazione occorre tenere in considerazione la diversità culturale e le specificità dell'Europa. Grazie al suo ambiente di lavoro multiculturale, l'IET può favorire una migliore comprensione tra gli Stati membri e diventare uno strumento di collaborazione ottimale che consenta di superare più facilmente i conflitti di interesse a livello nazionale. Pertanto, si può prevedere che l'IET diffonda nuove tipologie di formazione, come quelle menzionate all'emendamento 4 (nuovo considerando 10 bis).
- Per ottimizzare gli effetti dell'innovazione, occorre attribuire agli ingegneri un ruolo specifico in seno al comitato direttivo dell'IET, affinché essi partecipino all'elaborazione delle strategie e, se necessario, alla loro attuazione ottimale a livello delle CCI.
- Sarebbe inoltre opportuno conciliare gli interessi delle università, dei programmi e della ricerca attuale (Consiglio europeo della ricerca, Settimo programma quadro, Centro comune di ricerca, piattaforme tecnologiche) con quelli legati alla creazione dell'IET.
- Nella misura in cui l'IET è destinato a costituire un progetto di eccellenza, sarebbe auspicabile assicurarsi che gli istituti di istruzione superiore dispongano di tutta l'autorità necessaria in materia di rilascio dei titoli di formazione. Se si vuole che i titoli di formazione

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia, COM(2006)0604 del 18 ottobre 2006.

rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di una CCI (e recanti la denominazione "IET") siano associati a un marchio di eccellenza, dotato di una buona visibilità e di un riconoscimento internazionale, non si devono fare concessioni in quest'ambito. A tale scopo, è opportuno che tutti i partner di una determinata CCI contribuiscano all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca (cfr. em. 27). Il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici, al fine di assegnare alla strategia globale dell'IET una dimensione integrata dell'istruzione che favorisca l'innovazione (cfr. em. 3).

- La creazione della «etichetta di qualità IET», il cui livello dovrà essere significativamente superiore a quello di un titolo universitario esterno all'IET, potrebbe contribuire a rafforzare la reputazione dell'Istituto e a consolidare il suo riconoscimento su scala mondiale.
- L'IET sarà dotato di un bilancio distinto e indipendente rispetto a quello del Settimo programma quadro e di altri programmi comunitari, quali il programma di «apprendimento permanente». In ogni caso, le CCI, come tutti gli organismi ammissibili, devono partecipare alle gare d'appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari alle stesse condizioni previste per gli altri offerenti, in assoluta trasparenza e senza alcun trattamento privilegiato.

Il relatore per parere è quindi fermamente convinto che sia necessario definire gli obiettivi, la struttura e il finanziamento dell'IET in maniera molto più precisa, al fine di svilupparne appieno le potenzialità.

NB: per evitare appesantimenti sintattici, si stabilisce che tutti i termini del presente regolamento che facciano riferimento alle persone, indichino indistintamente donne e uomini, nel rispetto dell'obbligo di parità di trattamento tra donne e uomini.

#### **EMENDAMENTI**

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

## Emendamento 1 Considerando 6

(6) l'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme *più esigenti*.

(6) l'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme *di eccellenza*.

PE 384.289v03-00 4/17 AD\670640IT.doc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 2 Considerando 8

- (8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.
- (8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea *e rendere più visibile la capacità di innovazione europea*, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi, *stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti*.

## Emendamento 3 Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Per aumentare la sua attrattiva, l'IET, congiuntamente alle organizzazioni partner, crea una struttura adeguata che permetta agli studenti e ai diplomati di effettuare un apprendistato professionale e/o di ottenere un'occupazione in organizzazioni partner di alto livello nel quadro delle CCI.

#### Emendamento 4

#### Considerando 9

- (9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell'IET e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l'IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di
- (9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell'IET e designate con il nome di CCI. Le CCI dovrebbero, se del caso e allorché tutti i criteri di eccellenza sono soddisfatti, essere ripartite equamente tra Stati membri vecchi e nuovi. I rapporti tra l'IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo

valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

#### Motivazione

Le CCI dovrebbero, ove possibile, essere ripartite equamente tra Stati membri vecchi e nuovi.

#### Emendamento 5 Considerando 10

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli *e i diplomi* rilasciati *dalle* CCI costituiscano titoli *e diplomi* rilasciati *dalle* CCI costituiscano titoli *e diplomi* negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. A tal riguardo, il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI costituiscano titoli di formazione dotati di marchio di eccellenza IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei suoi titoli di formazione dotati di marchio di eccellenza negli Stati membri dell'UE stessi e fuori dell'UE. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

## Emendamento 6 Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'IET potrebbe impartire nuovi tipi di formazione quali "European Business Practice, Corporate Governance, Entrepreneurism, Business Ethics".

#### Emendamento 7

#### Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Per aumentare la competitività industriale europea, l'IET dovrebbe regolarmente monitorare ed esaminare le esigenze degli imprenditori europei nel contesto dell'evolversi dei requisiti in materia di istruzione e di innovazione sul mercato europeo e globale.

## Emendamento 8 Considerando 12

- (12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.
- (12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, *l'autonomia* e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

## Emendamento 9 Considerando 20

- (20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri *singolarmente* e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

#### Emendamento 10

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) L'IET non dovrebbe essere finanziato da fondi destinati ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della ricerca o dell'innovazione. Dovrebbero essere esplorate tutte le possibilità offerte dall'AII del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

#### Emendamento 11

Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) Nel presente regolamento, il genere maschile viene utilizzato senza alcuna idea di discriminazione e con l'unica intenzione di alleggerire il testo;

#### Motivazione

Al fine di evitare pesantezze sintattiche, si stabilisce che, nel presente regolamento, tutti i termini relativi alle persone sono riferiti sia alle donne che agli uomini, senza recare pregiudizio all'obbligo di parità di trattamento tra uomini e donne.

## Emendamento 12 Articolo 1

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET").

È creato un Istituto europeo di tecnologia, *organismo indipendente e autonomo* (d'ora in poi denominato "l'IET").

## Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 1

- 1. "Innovazione": il processo ed i suoi risultati attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli *d'impresa* che sono introdotti con successo in un mercato
- 1. "Innovazione": il processo ed i suoi risultati attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli *di organizzazione* che sono introdotti con successo in un mercato

PE 384.289v03-00 8/17 AD\670640IT.doc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

#### Emendamento 14

## Articolo 2, paragrafo 2

- 2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": *un'associazione di* organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello attività integrate d'innovazione, di ricerca e d'istruzione in un particolare settore.
- 2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": una struttura giuridica autonoma che riunisce organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, comprendente almeno un'IET d'istruzione superiore, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello attività integrate d'innovazione, di ricerca e d'istruzione in un particolare settore.

#### Motivazione

Si tratta di ricordare la necessaria autonomia delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), nonché la presenza indispensabile in queste ultime degli istituti di insegnamento superiore.

## Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 3

- 3. "*Università*": qualunque tipo di istituto *d'istruzione superiore* che propone studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.
- 3. "Istituto di istruzione superiore": qualunque tipo di istituto che propone studi superiori sanzionati da un titolo di formazione riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

## Emendamento 16 Articolo 3

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale *ed economica* rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e

AD\670640IT.doc 9/17 PE 384.289v03-00

## Emendamento 17 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

(c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali; soppresso

## Emendamento 18 Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

(f) *promuove* il riconoscimento dei titoli *e dei diplomi dell'*IET negli Stati membri.

(f) incoraggia il riconoscimento dei titoli di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati di marchio di eccellenza IET negli Stati membri.

## Emendamento 19 Articolo 4, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

(f bis) assicura la diffusione delle pratiche migliori, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni imperniate sull'innovazione o di partenariati fra gli istituti di insegnamento superiore o gli istituti di ricerca e le imprese.

#### Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f ter) (nuova)

(f ter) favorisce gli scambi tra CCI al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione.

#### Motivazione

L'IET dovrà contribuire alla diffusione di una cultura dell'innovazione e permettere gli scambi tra CCI.

## Emendamento 21 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

- (a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
- (a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, facendo affidamento su azioni o strumenti comunitari nuovi o già esistenti;

## Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

- (c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, compreso lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione e il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese;
- (c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, *quali definite all'articolo* 6:

## Emendamento 23 Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

(d) la diffusione delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni concentrate sull'innovazione e lo sviluppo di una cooperazione o di partnership tra gli istituti d'istruzione o gli istituti di ricerca e le imprese.

soppresso

## Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

- (b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;
- (b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che *valorizzi e* ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

## Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

- (c) la base sulla quale i titoli *e i diplomi* saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli *e diplomi*;
- (c) la base sulla quale i titoli *di formazione* saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli *di formazione*;

Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

> 3 bis. Ciascuna CCI è strutturata intorno a uno o più poli geografici che potrebbero in particolare essere situati su campus universitari. Essa coordina altresì una rete di eccellenza di centri di ricerca e di formazione più ampia, sugli elementi di ricerca, innovazione ed istruzione.

Emendamento 27 Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. L'obiettivo di ciascuna CCI è di creare PMI innovative.

Emendamento 28 Articolo 5, paragrafo 4

- 4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo *positivi* agli obiettivi delle CCI.
- 4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo *efficace ed efficiente* agli obiettivi delle CCI.

Emendamento 29

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) La selezione dei partecipanti ai

PE 384.289v03-00 12/17 AD\670640IT.doc

partenariati nel quadro delle CCI non deve essere effettuata sulla base di criteri nazionali o regionali, bensì sulla base di criteri di eccellenza.

#### Motivazione

E' opportuno trovare il giusto equilibrio tra la dimensione europea delle CCI e la loro esigenza di operare nell'eccellenza.

## Emendamento 30 Articolo 5 bis (nuovo)

#### Articolo 5 bis

### Relazioni fra l'IET e le CCI

- 1. Ciascuna CCI effettua le proprie attività in modo autonomo, nel quadro definito dall'IET.
- 2. Ciascuna CCI deve sottoporre all'approvazione del comitato direttivo un "business plan" e presentargli semestralmente una relazione di attività.

## Emendamento 31 Articolo 6, paragrafo 1

- 1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli *e diplomi* rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli *e diplomi* dell'IET.
- 1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli *di formazione* rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli *di formazione dotati di marchio di eccellenza* IET.

## Emendamento 32 Articolo 6, paragrafo 2

- 2. L'IET incoraggia *le organizzazioni* partner a rilasciare titoli *e diplomi* congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli *e diplomi* possono essere
- 2. L'IET incoraggia *gli istituti di insegnamento superiore* partner a rilasciare titoli *di formazione* congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli

AD\670640IT.doc 13/17 PE 384.289v03-00

rilasciati da *una sola organizzazione* o da *due o* più *organizzazioni*.

di formazione possono essere rilasciati anche da uno o da più istituti di insegnamento superiore.

Emendamento 33 Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tutti i partner all'interno di una CCI contribuiscono all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca nelle discipline e nei settori definiti nel quadro delle strategie del comitato direttivo.

## Emendamento 34 Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli *e diplomi dell'IET*.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati del marchio di eccellenza IET, fatta salva la direttiva 2005/36/CE.

#### Emendamento 35

Articolo 6 bis (nuovo)

#### Articolo 6 bis

#### Mobilità

- 1. L'IET contribuisce, con le sue attività e il suo funzionamento, alla promozione della mobilità in seno allo Spazio europeo dell'istruzione superiore (in conformità degli accordi conclusi nel quadro del processo di Bologna).
- 2. Deve essere garantita la trasferibilità delle borse di studio attribuite segnatamente ai ricercatori e agli studenti nel quadro delle attività esercitate nelle CCI.

#### Motivazione

E' opportuno garantire che gli studenti e i ricercatori dispongano di mezzi di sussistenza sufficienti a dare loro la possibilità di dedicarsi esclusivamente alla ricerca e alla formazione.

#### Emendamento 36

#### Articolo 12, paragrafo 1

- 1. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza.
- 1. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. In modo particolare, l'IET istituisce un sito web accessibile, gratuito e multilingue che fornisce informazioni sulle attività dell'IET e delle singole CCI.

#### Motivazione

Dovrebbe essere creato un sito web per le informazioni, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e di promuovere l'attività dell'IET.

## Emendamento 37 Articolo 13, paragrafo 2

- 2. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.
- 2. Fatto salvo il finanziamento dei programmi comunitari già adottati, come il programma "Apprendimento lungo tutto l'arco della vita", l'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

#### Emendamento 38

Articolo 15 bis (nuovo)

#### Articolo 15 bis

## Disposizioni transitorie

Entro un periodo di 24 mesi dalla data di adozione del presente regolamento, l'IET seleziona fino a tre CCI in collaborazione

con la Commissione. Una di queste CCI dovrebbe operare nel settore delle energie rinnovabili e del cambiamento climatico.

#### Motivazione

Poiché l'obiettivo principale dell'IET attraverso le CCI è di promuovere l'innovazione nell'Unione europea, la selezione del settore operativo di una CCI deve essere orientata verso il mercato in modo indipendente e sulla base di proposte presentate dal comitato direttivo.

## Emendamento 39 Allegato, articolo 1, paragrafo 1

- 1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi").
- 1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi"). Un posto particolare deve essere attribuito agli ingegneri, il cui knowhow contribuisce ampiamente alla trasformazione di risultati della ricerca in prodotti e processi innovativi.

## Emendamento 40 Allegato, articolo 2, paragrafo 1

- 1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.
- 1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza *in totale indipendenza*.

PE 384.289v03-00 16/17 AD\670640IT.doc

## **PROCEDURA**

Titolo	Istituto europeo di tecnologia
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 29.11.2006
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula	29.11.2006
Relatore per parere Nomina	Erna Hennicot- Schoepges 18.12.2006
Esame in commissione	27.2.2007 21.3.2007 8.5.2007
Approvazione	18.6.2007
Esito della votazione finale	+: 25 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gal'a, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Giusto Catania, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Grażyna Staniszewska, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	David Hammerstein